



Ragioneria
Generale
dello Stato

L'applicazione del principio cd. DNSH nel PNRR

Webinar SACE 4 Maggio 2022

Francesca Cappiello



DO NO SIGNIFICANT HARM

- Il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza** (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (*Do No Significant Harm* - DNSH)
- Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al **sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili** (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852)

I SEI OBIETTIVI AMBIENTALI

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai **sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi** (Green Deal europeo), dove un'attività economica arreca un danno significativo:


- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- **all'adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- **all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti**, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, dei rifiuti;
- **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

IL DNSH NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PNRR

- **Nella fase di predisposizione del PNRR, l'Amministrazione titolare della misura, sia essa riforma o investimento, ha compilato una scheda di autovalutazione (*template*), sottoposta all'approvazione della Commissione Europea**
- **nel *template*, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, l'Amministrazione ha dichiarato se, rispetto all'obiettivo, l'investimento o riforma di competenza:**
 - **avesse impatto nullo o trascurabile** sull'obiettivo;
 - **sostenesse l'obiettivo con un coefficiente del 100%**, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento o **contribuisse "in modo sostanziale"** all'obiettivo ambientale;
 - **la misura richiedesse una valutazione DNSH complessiva**, fornendo una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

Le schede di autovalutazione: <https://italiadamani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>



L'ESPERIENZA

- **La valutazione DNSH è fatta misura per misura:** non sul complesso del Piano, non sulla strategia di transizione verde
- **Il criterio di riferimento per la valutazione DNSH non è comparativo (rispetto alla situazione esistente) ma assoluto (rispetto a una situazione senza impatti ambientali negativi)**
- **Il disegno di alcuni interventi è stato modificato** a seguito della valutazione DNSH
- **La conformità al principio DNSH è a volte integrata nella progettazione delle misure anche a livello di M&T intermedi e finali** (per es. milestones con requisiti sui criteri di selezione dei progetti, con liste di esclusione, con verifiche su requisiti da applicare negli appalti, black list ATECO, etc.)

IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR 1/2

Per assicurare il rispetto dei vincoli **DSNH** in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- **indirizzino, a monte del processo, gli interventi** in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza (es. negli avvisi per il finanziamento di progetti);
- **adottino criteri conformi nelle gare di appalto** per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- **raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione**, in relazione ad ogni singolo M&T, del rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR 2/2

- Al fine di **assistere le amministrazioni** preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR è stata redatta una **Guida operativa** (Circolare RGS n.32 del 30 dicembre 2021).
- Le Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH ha quindi lo scopo di fornire un **orientamento** e suggerire possibili modalità per provare il rispetto del principio
- E' infatti **responsabilità di ciascuna amministrazione** titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee.
- Nel caso in cui il DNSH impone requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la Guida.

GUIDA OPERATIVA 1/3

Si compone di:

- una **mappatura delle misure del PNRR**, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- **schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento** contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- **29 schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento** (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una **sintesi delle informazioni operative e normative** che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento**, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
- **Appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici** come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

GUIDA OPERATIVA 2/3

Sono stati individuati **29 cluster tassonomici**, ossia attività economiche, in cui è possibile raggruppare gli interventi del PNRR

1. Costruzione di nuovi edifici
2. Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
3. Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
4. Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
5. Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
6. Servizi informatici di hosting e cloud
7. Acquisto servizi per fiere e mostre
8. Data center
9. Acquisto di veicoli
10. Trasporto per acque interne e marittimo
11. Produzione di biometano
12. Produzione elettricità da pannelli solari
13. Produzione di elettricità da energia eolica
14. Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi
15. Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse
16. Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate
17. Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
18. Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica
19. Imboschimento
20. Coltivazione di colture perenni e non perenni
21. Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
22. Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)
23. Infrastrutture per il trasporto ferroviario
24. Realizzazione impianti trattamento acque reflue
25. Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)
26. Finanziamenti a impresa e ricerca
27. Ripristino ambientale delle zone umide
28. Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
29. Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

GUIDA OPERATIVA 3/3

Per ogni attività economica sono state realizzate delle **schede tecniche** in cui sono riportati gli elementi qualificanti che garantiscono il rispetto del principio DNSH.

Codice NACE associato all'attività

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di elettricità da energia eolica correlati ai seguenti codici NACE:

- D35.11 - Produzione di energia elettrica;
- F42.22 - Costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni.

Ambito di applicazione

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda la costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica compresa l'installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per la produzione di energia eolica. In particolare, si applica alle installazioni:

- **non offshore, superiori a 500 kW**, come previsto dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- **offshore**.

Principio Guida

C. Principio guida

Gli impianti di produzione di elettricità da energia eolica realizzati nel quadro degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sugli obiettivi della Tassonomia. L'attività in oggetto contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici solo se:

- È svolta con adeguati livelli di efficienza

Regime di applicazione

Tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di elettricità da energia eolica devono **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici**. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (**nella matrice evidenziato con Regime 1**).

Vincoli DNSH per ogni obiettivo

D. VINCOLI DNSH

Qualora l'opera sia sottoposta ad un procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA **le previste necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente** nel seguito descritte dovranno far parte della documentazione istruttoria

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del **contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici**, per la costruzione degli impianti dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la produzione di elettricità da eolico sia **efficiente**.

Perché questo sia possibile dovranno essere rispettate le norme CEI 61400, "Turbine eoliche" o il rispetto della regola dell'arte (marcatura CE).

Elementi di verifica ex post

Conformità degli aerogeneratori installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 61400

Rischi che giustifica l'esistenza del vincolo

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Per la fase realizzativa di cantierizzazione, oltre alle prescrizioni rilasciate dalle autorità nell'ambito del procedimento autorizzativo, devono essere adottati i criteri DNSH descritti nella "Scheda 05 – Cantieri generici".

In fase operativa:

Mitigazione del cambiamento climatico

- La produzione di elettricità da energia eolica non determina impatto sui cambiamenti climatici. Al fine di poter dimostrare di contribuire sostanzialmente alla "mitigazione del cambiamento climatico" dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché il processo di produzione elettrica da energia eolica risulti efficiente.

Normativa di riferimento

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Ti trovi in: [Home](#) / [Il principio DNSH \(Do No Significant Harm\) nel PNRR](#)

Condividi su:



Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR

Il pilastro centrale di Next Generation EU è il dispositivo RRF che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo.